

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

TITOLO I - PREMESSA

Art. 1 - Scopi

1. Il presente regolamento di attuazione dello Statuto (il "Regolamento"), adottato ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di Cartoon Italia, disciplina gli aspetti organizzativi interni dell'Associazione ed in particolare i criteri d'ammissibilità dei nuovi soci, la determinazione delle quote associative e le linee organizzative ed operative non espressamente descritte all'interno dello Statuto Sociale.
2. Il presente Regolamento è parte integrante dello Statuto e i soci che aderiscono a qualunque titolo all'Associazione stessa lo condividono pienamente e senza riserve.
3. Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea dei soci su proposta deliberata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II – DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 2 - Adesione a Cartoon Italia

1. Possono far parte di Cartoon Italia le aziende italiane che svolgano attività di produzione e realizzazione di opere audiovisive con tecniche di animazione in possesso di codice ATECO 59.1 costituite da non meno di 2 anni e che abbiano almeno due bilanci depositati.
2. Il procedimento ha avvio con la presentazione di una domanda sottoscritta dal legale rappresentante indirizzata al Presidente di Cartoon Italia contenente i necessari dati anagrafici atti a valutare i requisiti di cui al comma precedente, accompagnata da una lettera di presentazione in cui vengono esplicitate le motivazioni per cui si chiede di essere associati. La domanda dovrà essere accompagnata da lettere di endorsement di un minimo di tre aziende associate, con anzianità associativa di almeno due anni.
3. Accertati i requisiti di cui ai commi precedenti, e valutata la non esistenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda, il Consiglio direttivo decide a maggioranza semplice dei suoi membri. L' eventuale rifiuto deve essere motivato.

Art. 3 - Durata e contenuti

1. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno solare, con inizio dal 1° gennaio, o dalla data di adesione se diversa, e scadenza al 31 dicembre.

2. L'acquisizione dello status di associato diventa effettivo al momento del versamento della quota associativa

Art. 4 – Cessazione del rapporto associativo

1. La cessazione del rapporto associativo avviene per:

- a) dimissioni, da rassegnare con lettera indirizzata al Presidente, specificando le motivazioni della scelta, con effetto alla fine dell'anno solare e obbligo contributivo sino al dicembre dell'anno in corso.
- b) recesso unilaterale da parte di Cartoon Italia in presenza di cause oggettivamente ostative per il mantenimento del rapporto associativo.
- c) scioglimento dell'Associato effettivo: obbligo contributivo fino alla data della delibera.
- d) espulsione: obbligo contributivo fino al dicembre dell'anno in corso.

2. I soggetti che hanno perso la loro qualità di associati non hanno alcun diritto al rimborso della quota versata, come pure alcun diritto di quota sul patrimonio sociale.

TITOLO III – DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

ART. 5 – Determinazione della quota

1. Il Consiglio direttivo determina ai sensi dell'art. 8 dello Statuto l'ammontare delle quote associative che sono fissate rispettivamente in:

Categoria A: 500 euro

Categoria B: 1.000 euro

Categoria C: 1.500 euro

Categoria D: 2.500 euro

2. Per la determinazione della categoria di appartenenza, prima dell'approvazione dei bilanci degli Associati si fa riferimento ai ricavi stimati dagli stessi Associati, salvo il conguaglio di eventuali differenze a seguito dell'approvazione degli stessi bilanci.

3. Le quote associative possono essere versate in due rate, la prima non oltre il 30 giugno e la seconda non oltre il 30 settembre.

Art. 6 – Contributi straordinari

1. L'assemblea dei Soci, con il consenso espresso da almeno due terzi dei partecipanti, su richiesta del Consiglio direttivo, può deliberare un contributo associativo straordinario a carico di alcune o di tutte le imprese da versare all'Associazione e finalizzato a specifiche iniziative dell'Associazione.

Art. 7 – Regolarità contributiva

I soci che non siano in regola con il versamento delle quote associative in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso l'Associazione, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

Art.8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte dell'assemblea dei soci ad eccezione dell'art. 5 comma 1 che avrà effetto dal 1° gennaio 2020.